

Supplenze, cosa devono fare i precari quando scade il contratto

di Fabrizio De Angelis, [La Tecnica della scuola](#), 4.7.2019



– Per tutti i **precari scuola** con il contratto di supplenza in scadenza il **30 giugno**, si apre il periodo di disoccupazione. Con la speranza di essere convocati a settembre per le supplenze, i docenti precari possono fare, a partire dal 1° luglio, **domanda di disoccupazione Naspi**.

Ecco le informazioni necessarie per l'indennità Naspi.

Domanda disoccupazione Naspi: cos'è

L'**indennità Naspi** è una **prestazione economica**, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).

Si tratta di una **prestazione a domanda**, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Domanda disoccupazione Naspi: chi può richiederla

Possono richiedere la **domanda disoccupazione NASpI** i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

- i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
- chi presenta dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l'INPS o il Centro per l'impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)
- chi firma il patto per la ricerca attiva del lavoro
- chi ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all'indennità
- i soggetti che hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione

L'**indennità NASpI** viene corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Domanda disoccupazione Naspi: quanto dura

La **NASpI** viene corrisposta mensilmente per un massimo di **24 mesi** ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.

Come presentare la domanda disoccupazione Naspi

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione **NASpI** deve essere presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB**: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;

- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Inoltre, la domanda **Naspi** deve essere presentata entro il termine di decadenza di **sessantotto giorni**, che decorre:

- dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell'ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell'evento;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

I documenti necessari per la domanda

Dopo aver compilato il modulo per la domanda, il lavoratore precario deve **allegare i seguenti documenti**:

- documento di identità che sia in corso di validità;
- codice fiscale;
- autocertificazione della residenza;
- modulo SR163 compilato e timbrato dalla banca o dall'ufficio postale per poter ricevere l'accredito del bonifico;
- copia del cedolino con indicazione dell'IBAN;
- nome e luogo dell'ultimo datore di lavoro;
- data inizio e fine del contratto di lavoro concluso;
- recapito telefonico;
- indirizzo email.

Importo dell'indennità della domanda disoccupazione Naspi

La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare [94 del 12/5/2015](#),

- al **75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni**, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);
- al **75% dell'importo stabilito** (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) **sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00** (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Tuttavia, l'importo della prestazione **non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge**. All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Decorrenza NASpl

L'indennità di disoccupazione NASpl spetta:

- dall'**ottavo giorno** successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal **giorno successivo a quello di presentazione della domanda**, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
- dall'**ottavo giorno** successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- **dall'ottavo giorno** successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l'ottavo giorno successivo al licenziamento.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.